

# **Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)**

**Modifica del 27 agosto 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>1</sup> sulle lingue è modificata come segue:

*Art. 1* Campo d'applicazione della sezione 2 LLing  
(art. 4 cpv. 2 LLing)

L'unità dell'Amministrazione federale che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se

- a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
- b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le unità dell'Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell'importanza del testo e della cerchia di destinatari.

<sup>1</sup> RS 441.11

*Art. 6* Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche  
(art. 9 e 20 LLing)

<sup>1</sup> I datori di lavoro del personale delle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>2</sup> sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.

<sup>2</sup> Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:

- a. possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l'utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
- b. possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
- c. abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

*Art. 7* Rappresentanza delle comunità linguistiche  
nell'Amministrazione federale  
(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

<sup>1</sup> La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers<sup>3</sup>, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:

- a. tedesco: 68,5–70,5 %
- b. francese: 21,5–23,5 %
- c. italiano: 6,5– 8,5 %
- d. romancio: 0,5– 1,0 %

<sup>2</sup> Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d.

<sup>3</sup> Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

<sup>2</sup> RS 172.220.111.3

<sup>3</sup> RS 172.220.111.3

**Art. 8** Conoscenze linguistiche del personale federale(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e<sup>bis</sup> LPers)

<sup>1</sup> I datori di lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

- a. gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;
- b. i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
- c. i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

<sup>2</sup> I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.

<sup>3</sup> Se al momento dell'assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.

<sup>4</sup> Le formazioni necessarie all'acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all'articolo 4 capoverso 4 OPers<sup>4</sup>.

**Art. 8a** Obiettivi strategici

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

**Art. 8b** Delegato federale al plurilinguismo

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest'ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

<sup>2</sup> Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. sostenere il Consiglio federale nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell'attuazione di questi obiettivi;
- b. coordinare e valutare l'attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- c. consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
- d. collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

- e. informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
- f. rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

*Art. 8c* Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative  
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

<sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all'attuazione degli obiettivi strategici.

<sup>2</sup> Le unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

*Art. 8d* Controllo e analisi  
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

<sup>1</sup> Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all'articolo 7 capoverso 1.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all'articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

<sup>3</sup> Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull'attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.

<sup>4</sup> Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull'impostazione da dare alla politica del plurilinguismo.

<sup>5</sup> Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all'indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 14 novembre 2012<sup>5</sup> sui servizi linguistici**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>6</sup> sulle lingue.

### **2. Ordinanza del 17 febbraio 2010<sup>7</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze**

*Titolo prima dell'art. 5*

#### **Sezione 1: Segreteria generale e delegato federale al plurilinguismo**

*Art. 5, rubrica*

Segreteria generale

*Art. 6* Delegato federale al plurilinguismo

<sup>1</sup> Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

<sup>2</sup> Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>8</sup> sulle lingue.

*Art. 10 cpv. 1 lett. d*

*Abrogata*

<sup>5</sup> RS 172.081

<sup>6</sup> RS 411.11

<sup>7</sup> RS 172.215.1

<sup>8</sup> RS 411.11

### 3. Ordinanza del 3 luglio 2001<sup>9</sup> sul personale federale

*Art. 7* Plurilinguismo

I dipartimenti prendono le misure di promozione del plurilinguismo di cui agli articoli 6–8d dell'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>10</sup> sulle lingue.

*Art. 18 cpv. 3 lett. g*

*Abrogata*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

27 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>9</sup> RS 172.220.111.3

<sup>10</sup> RS 411.11